



GARA1519

SCHEMA DI CONTRATTO

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE PER LA GESTIONE DELLA VQR 2011-2014

Numero Gara A.N.AC. 6125374 - CIG 63486965AC

Cineca Consorzio Interuniversitario

C.F. 00317740371 - P. IVA 00502591209

Sede legale amministrativa e operativa:

Via Magnanelli, 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. +39 051.6171411 - Fax +39 051.2130217

Altre sedi operative:

Via R. Sanzio, 4 - 20090 Segrate (MI)
Tel. +39 02.269951

Via dei Tizi, 6/B - 00185 Roma
Tel. +39 06.444861

INDICE

Art. 1 Oggetto del contratto	3
Art. 2 Obblighi dell'Esecutore	3
Art. 3 Sicurezza sul lavoro	3
Art. 4 Proprietà e segretezza	4
Art. 5 Variazione dei servizi	4
Art. 6 Contestazioni, Penalità e Risoluzione.....	4
Art. 7 Risoluzione e recesso.....	5
Art. 8 Responsabilità.....	5
Art. 9 Cauzione definitiva.....	5
Art. 10 Direttore dell'esecuzione del contratto	5
Art. 11 Corrispettivo del contratto	5
Art. 12 Adeguamento dei prezzi	6
Art. 13 Fatturazione e pagamenti.....	6
Art. 14 Spese contrattuali.....	7
Art. 15 Non esclusività.....	7
Art. 16 Cessione del contratto e sub appalto.....	7
Art. 17 Privacy, d.lgs. 231/01 e Regolamento amministrativo Cineca.....	7
Art. 18 Interpretazione del contratto	7
Art. 19 Controversie.....	8
Art. 20 Clausola di chiusura.....	8

SCHEMA DI CONTRATTO

Tra le parti:

Cineca Consorzio Interuniversitario, sede legale via Magnanelli n. 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO), C.F. e numero iscrizione CCIAA 00317740371, P.IVA 00502591209 in persona del Presidente e Legale Rappresentante, Prof. Ing. Emilio Ferrari, C.F. FRRMLE62P03A944P, di seguito Cineca

e

_____, sede legale _____, C.F. _____ e P.IVA _____ in persona di _____, C.F. _____, di seguito "Esecutore".

Art. 1 Oggetto del contratto

Il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoratori a tempo determinato da mettere a disposizione dell'Agenzia Nazionale di Valutazione della Qualità del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).

Art. 2 Obblighi dell'Esecutore

L'Esecutore s'impegna a effettuare nelle forme stabilite le attività oggetto di contratto, obbligandosi, nella scelta del proprio personale, ad assicurare l'efficacia e l'efficienza di quanto richiesto dal Cineca. L'Esecutore sarà responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale e di quanto attiene ai rapporti intercorrenti tra lui e il personale stesso. Tutto il personale alle dirette dipendenze dell'Esecutore per le attività descritte, dovrà essere assicurato presso gli enti assicurativi e assistenziali, con conseguente obbligo da parte dell'Esecutore di osservare tutte le disposizioni di legge che regolano i rapporti tra imprenditori e prestatori d'opera. In caso di violazione dei contratti collettivi e delle norme sugli obblighi contributivi, previa comunicazione all'Esecutore della eventuale inadempienza riscontrata, il Cineca avrà facoltà di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento dei danni subiti. All'Esecutore sollevato dall'incarico spetterà esclusivamente il corrispettivo relativo alla fornitura effettivamente espletata, senza nessun altro tipo di rimborso, indennizzo o pretesa. L'Esecutore dovrà altresì provvedere a designare una persona con funzioni di "responsabile" da segnalare al Cineca, con il compito di far osservare al personale impiegato nella fornitura i compiti e le funzioni stabilite, nonché tenere i contatti con il Cineca per qualsiasi necessità.

Art. 3 Sicurezza sul lavoro

L'Esecutore è tenuto a rispettare scrupolosamente tutti gli adempimenti richiesti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui al d.lgs. 81/08.

Cineca fornirà all'Esecutore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale dell'Esecutore dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività normalmente esercitata nell'ambiente di lavoro.

Cineca e l'Esecutore s'impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto dell'appalto.

Cineca e l'Esecutore s'impegnano a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, cooperando e informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti nell'esecuzione delle attività lavorative oggetto dell'appalto.

La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta al Cineca, quale Stazione Appaltante (datore di lavoro committente). L'Esecutore dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle attività lavorative oggetto dell'appalto.

Prima dell'inizio delle attività Cineca e l'Esecutore sottoscriveranno eventualmente un apposito Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), in ottemperanza a quanto stabilito d.lgs. n. 81/2008. Tale Documento sarà compilato preventivamente l'inizio delle attività e sarà aggiornato e/o modificato, anche su proposta dell'Esecutore, in caso di modifiche o variazioni di carattere tecnico, logistico, organizzativo, incidenti sulle modalità realizzative dei lavori e/o di modifiche e variazioni delle modalità operative di effettuazione delle attività lavorative oggetto dell'appalto.

Art. 4 Proprietà e segretezza

I risultati conseguiti a seguito delle attività richieste in esecuzione del presente contratto, le informazioni, gli elaborati prodotti in qualsiasi forma (elettronica, cartacea) sono di proprietà esclusiva di Cineca, ne è pertanto vietato l'utilizzo e la divulgazione a qualsiasi titolo senza specifica autorizzazione dello stesso. L'Esecutore s'impegna a mantenere la massima segretezza e a non divulgare, per nessuna ragione, le informazioni tutte concernenti il Cineca, che lo stesso potrà acquisire nel corso dell'espletamento della fornitura. Il mancato rispetto di quanto previsto, costituirà causa di risoluzione immediata del contratto e contestuale richiesta di risarcimento dei danni. Tale impegno resta valido anche per il periodo successivo alla durata e conclusione della fornitura e fino a che le informazioni non diverranno di pubblico dominio.

Il presente impegno riguarda, in particolare tutte le informazioni, notizie, proiezioni, stime di qualsiasi natura riferite in generale al Cineca o alle attività dallo stesso svolte incluso qualunque documento o altra informazione che sarà resa disponibile.

L'Esecutore s'impegna ad adottare tutte le ragionevoli misure finalizzate a mantenere riservate le informazioni assunte nel corso delle attività svolte, in misura non inferiore a quelle utilizzate per proteggere le informazioni e la documentazione riservata relative alla attività svolta dal Cineca.

L'Esecutore s'impegna, tra l'altro, a non utilizzare i dati e le informazioni per scopi commerciali, né al fine di svolgere attività (i.e. fornitura di beni e/o servizi, attività di consulenza, etc.) su di essi basati, e a non cederli o darli in licenza a terzi a qualsiasi titolo.

Resta inteso che l'Esecutore non potrà fare copia o riprodurre in qualsiasi tipo di supporto (elettronico e/o cartaceo), i manufatti, i dati e le informazioni oggetto delle attività svolte senza il preventivo consenso scritto del Cineca e ove consenso vi fosse resta inteso che l'Esecutore sarà sempre tenuto a custodire ed archiviare i dati e le informazioni ottenute in copia in modo tale da garantirne la riservatezza e a restituire prontamente, a semplice richiesta del Cineca, i relativi supporti elettronici e/o cartacei o a provvedere, se così indicato dal Cineca, alla loro distruzione.

L'Esecutore s'impegna a non assumere personale del Cineca sino a 12 mesi dopo la scadenza naturale o rinnovata del contratto.

Ai fini degli impegni assunti, sarà considerato fonte di danno e pregiudizio per Cineca sia il trasferimento di informazioni, sia la mancata predisposizione di ogni idonea forma di cautela e misura preventiva al diffondersi delle informazioni stesse, sia il non aver impedito che tali informazioni fossero messe a disposizione di terzi con comportamento di tacito consenso o omettendo di impedire che ciò avvenisse.

Art. 5 Variazione dei servizi

Alle stesse condizioni del presente appalto, il Cineca si riserva la facoltà di modificare o interrompere alcune attività senza che per questo sia dovuta indennità alcuna; altresì il Cineca si riserva di modificare o aggiungere singole attività in qualsiasi momento.

Art. 6 Contestazioni, Penalità e Risoluzione

Il Cineca, con le modalità che riterrà più opportune, si riserva di effettuare controllo allo scopo di accertare la scrupolosa esecuzione delle attività. Eventuali disservizi, irregolarità o mancanze riscontrate verranno comunicate all'Esecutore che, nel termine di 7 (sette) giorni, dovrà fornire le controdeduzioni.

In mancanza di risposta nel suddetto termine o qualora le controdeduzioni presentate siano ritenute insoddisfacenti a giudizio del Cineca, la stessa di riserva di applicare per ogni irregolarità rilevata una penale pari a € 100,00 (euro cento/00) giornalieri fino alla risoluzione delle irregolarità o mancanze riscontrate.

Qualora le inadempienze si ripetessero o qualora si verificassero da parte dell'Esecutore inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura o non conforme alle prestazioni richiamate nel presente contratto, il Cineca, oltre ad applicare le penali suddette, potrà risolvere il contratto prima della scadenza, procedendo nei confronti dell'Esecutore alla determinazione dei danni sofferti e rivalendosi sulla cauzione definitiva e, ove ciò non fosse sufficiente, agendo per la differenza per il risarcimento del danno subito. In presenza di una delle ipotesi di cui al presente articolo, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando l'Esecutore riceve la comunicazione, mediante Raccomandata AR, che il Cineca intende avvalersi della clausola risolutiva (art. 1456 c.c.). Da quel momento l'Esecutore si asterrà immediatamente da ogni ulteriore prestazione senza nulla pretendere per la risoluzione del contratto. Qualora la risoluzione del contratto avvenga per inadempimento dell'Esecutore, il Cineca provvederà a revocare l'aggiudicazione, con facoltà di affidamento della fornitura alla seconda classificata, ovvero terzi, nei casi consentiti dalla normativa.

Art. 7 Risoluzione e recesso

Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso del contratto le disposizioni di Legge.

Art. 8 Responsabilità

L'Esecutore sarà responsabile di eventuali danni che, in relazione alla fornitura eseguita, potessero derivare ai beni immobili e mobili del Cineca, nonché a terze persone o a cose di terzi, ai dipendenti del Cineca.

Art. 9 Cauzione definitiva

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, l'Esecutore ha depositato idoneo documento comprovante la costituzione di una garanzia fideiussoria definitiva in favore del Cineca, nella misura e secondo le forme e le modalità di cui all'art. 113 del d.lgs. 163/2006, a garanzia degli impegni contrattuali che sarà svincolata al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno adempiute. La cauzione dovrà essere incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione e rilasciata a prima e semplice richiesta.

Art. 10 Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Serena Borelli.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è la dott.ssa Serena Borelli, a meno di successiva e diversa indicazione del Cineca.

Il Direttore dell'esecuzione sovrintende e vigila sull'osservanza contrattuale, adotta i provvedimenti amministrativi legati alla gestione del contratto, comprese le penali, comunica ai competenti uffici del Cineca le circostanze determinanti l'applicazione delle penalità previste nel documento e la relativa misura nonché gli inadempimenti cui può conseguire la sospensione delle operazioni di liquidazione delle fatture e dei relativi pagamenti.

Il Direttore dell'esecuzione o suo delegato è il referente per l'Esecutore per ogni questione relativa alla gestione della fornitura.

Art. 11 Corrispettivo del contratto

L'importo massimo spendibile è pari ad € 740.000,00 (euro settecentoquarantamila/00), oltre IVA di legge calcolata sul solo Margine d'Agenzia, per il periodo di un anno rinnovabile di un ulteriore anno.

Per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, il Cineca, corrisponderà all'Esecutore l'importo onnicomprensivo (Tariffa oraria) costituito dalla somma del "Costo orario del lavoro" più il "Margine d'Agenzia", quest'ultimo come da Offerta Economica dell'Esecutore:

CCNL terziario distribuzione e servizi	Costo orario del lavoro (€/h)	Margine d'Agenzia (€/h)	Tariffa oraria (€/h)
PROFILO ASSISTENTE TECNICO dei GEV-ANVUR - 4 LIVELLO	€ 17,20 (Euro diciassette/20)	€ (Euro/...)	€ (Euro/...)

Il corrispettivo convenuto si intende fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale e non è ammessa alcuna revisione.

Art. 12 Adeguamento dei prezzi

Non sono previsti revisioni o adeguamenti dei prezzi del servizio per tutta la durata del contratto.

Art. 13 Fatturazione e pagamenti

A verifica positiva dell'accertamento da parte di Cineca della fornitura di servizi (art. 307, c. 2 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.), l'Esecutore ha diritto di emettere regolare fattura corredandola con il dettaglio delle attività svolte.

La liquidazione delle fatture (d.lgs. 231/2002 e ss.mm.ii.) avverrà:

- entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle medesime (in caso in cui le fatture stesse siano inviate successivamente all'esito dell'accertamento).
- o, alternativamente, entro 30 giorni dall'accertamento (in caso in cui le fatture siano inviate antecedentemente all'esito dell'accertamento).

Eventuali contestazioni interromperanno il termine di ammissione al pagamento fino alla loro definizione.

Le fatture devono riportare l'indicazione del codice CIG della presente procedura ed essere riferite ad attività svolte nell'anno di emissione della stessa ovvero le attività eseguite devono essere inserite in fatture emesse entro il 31 dicembre dell'anno di esecuzione.

I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario, con accredito da effettuarsi sul conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, intestato all'Esecutore:

BANCA	
IBAN	
codice SWIFT/ BIC	

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010, l'Esecutore dichiara che le persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente bancario sono:

Cognome	Nome	Nato a	Nato il	Codice Fiscale

L'Esecutore s'impegna a rendere note al Cineca, con apposita comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente suddetto, avranno effetto liberatorio per il Cineca. Il Cineca si riserva di risolvere per grave inadempimento il presente contratto in tutti i casi in cui i soggetti tenuti svolgano, nei casi di legge, transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

Trova applicazione l'art. 6 del DPR 207/10 e ss.mm.ii. in materia di DURC.

Art. 14 Spese contrattuali

L'Esecutore riconosce a proprio carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione e registrazione del contratto con esclusione di quelle che, per legge, faranno carico al Cineca.

Art. 15 Non esclusività

Il Cineca ha facoltà di richiedere servizi eguali o analoghi a quelli previsti nel presente contratto ad operatori economici terzi, senza che l'Esecutore possa aver nulla a chiedere o pretendere; in tal caso comunque i servizi saranno aggiuntivi rispetto a quelli forniti dall'Esecutore che manterrà i propri diritti nascenti dal presente accordo.

Il presente accordo non crea alcun diritto di prestazione esclusiva in capo ad entrambe le parti contrattuali.

Art. 16 Cessione del contratto e sub appalto

E' fatto divieto all'Esecutore di cedere il presente contratto o di far eseguire ad altre imprese la fornitura nella sua totalità. In caso di cambio ragione sociale e/o di accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, l'Esecutore dovrà produrre la documentazione e i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del presente appalto, che il Cineca si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del DPR 445/2000.

È consentito il sub appalto nei termini di legge previa autorizzazione del Cineca.

Art. 17 Privacy, d.lgs. 231/01 e Regolamento amministrativo Cineca

L'Esecutore, s'impegna a rispettare e applicare ogni idoneo comportamento a norma del decreto legislativo 231/01 come disciplinato in apposito regolamento interno, dichiara di conoscere il Codice Etico e rilascia espressamente, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30.6.2003, l'autorizzazione al trattamento dei dati, ai fini delle attività istituzionali del Cineca.

L'Esecutore dichiara di conoscere quanto previsto nel *Regolamento per la disciplina dell'organizzazione e governo delle attività interne, degli incarichi e delle collaborazioni con persone fisiche esterne, delle esternalizzazioni a operatori economici* presente sul sito internet del Cineca.

Art. 18 Interpretazione del contratto

Per l'interpretazione del presente contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. da 1362 a 1371 del Codice Civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle dei documenti di gara, prevalgono queste ultime, ove non altrimenti disposto.

Art. 19 Controversie

Tutte le controversie non risolte in via transattiva sono di competenza del Tribunale di Bologna, esclusa ogni possibilità di arbitrato.

Art. 20 Clausola di chiusura

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo trovano applicazione le disposizioni del codice civile e delle normative applicabili in materia.